

SERVIZIO FISCALE
02 Dicembre 2020

Alle aziende associate

FATTURA ELETTRONICA -NUOVE REGOLE DI COMPILAZIONE

Gent. Associati,

Come già anticipato in corso d'anno con nostre specifiche circolari, per l'**emissione** delle fatture elettroniche **dal prossimo 01 gennaio 2021** dovranno essere utilizzati i nuovi tracciati appositamente predisposti dall'Agenzia delle entrate, tracciati il cui utilizzo è peraltro utilizzabile in via facoltativa già dallo scorso 01.10.2020.

Di contro, le novità riguardanti la "fase passiva" saranno ancora facoltative per tutto il 2021, salvo poi divenire obbligatorie dal prossimo 2022 (qualora venga approvata una specifica norma inserita nella legge di stabilità attualmente in discussione in Parlamento).

Le richiamate modifiche implicheranno, in non pochi casi, la necessità di apportare opportuni adattamenti ai software gestionali deputati a gestire il processo di fatturazione.

In previsione degli imminenti cambiamenti, lo scorso 23.11.2020 l'**Agenzia delle entrate** ha pubblicato una quanto mai utile e ben fatta "**Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro**" (che si allega).

Sebbene la richiamata guida sia molto dettagliata e chiara, nel prosieguo si richiameranno le fattispecie di maggior interesse, rinviando al documento allegato per le ulteriori casistiche.

ASPETTI GENERALI

Due considerazioni si impongono a valere su aspetti di carattere generale.

La prima riguarda una fattispecie che, certamente, interesserà una vasta platea di contribuenti. Ci si riferisce alle fatture materialmente predisposte sul finire del mese di dicembre 2020 (quindi, con gli attuali tracciati) indicano una data anteriore al 01.01.2021, ma inviate nei primi giorni di gennaio 2021 (quando sarà obbligatorio il nuovo tracciato). Sul punto l'Agenzia delle entrate, con la sua FAQ 149 del 15.10.2020, ha chiarito che non sorgeranno problemi e che la fattura verrà regolarmente accettata dal Sdi; ciò in quanto

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

oggetto di verifica da parte del sistema sarà, appunto. Il “campo data”: quindi, se questo elemento reca una data sino al 31.12.2020 allora sarà possibile generare il file sulla base del vecchio tracciato. Al contrario, se viene indicato un giorno a decorrere dal prossimo 01 gennaio 2021 allora il file dovrà necessariamente essere generato sulla base delle nuove specifiche, pena il suo scarto.

La seconda riguarda, invece, i “**codici natura**” **N2**, **N3** e **N6**. Questi potranno essere utilizzati solo sino al 31.12.2020; di contro, non saranno più validi a partire dall’inizio del prossimo anno.

A pag. 23 del documento predisposto dall’Agenzia (e qui allegato) viene indicata la loro scomposizione in vari sottocodici, con la precisazione che codice **N6.9** potrà essere utilizzato solo per nuove e future ipotesi di inversione contabile.

OPERAZIONI “PASSIVE”

Sotto questo versante gli aspetti più rilevanti sono rappresentati dalle nuove facoltà concesse in tema di *integrazione/autofatturazione*.

Sul punto vale la pena di ricordare la prassi operativa (che rimarrà valida anche dopo il 01.01.2021) a suo tempo suggerita dall’Agenzia delle entrate e consistente nei seguenti passaggi:

- stampa in formato cartaceo della fattura elettronica ricevuta dal fornitore senza applicazione dell’imposta;
- integrazione manuale della medesima (ovvero: indicazione sulla stessa della base imponibile, dell’aliquota e dell’Iva);
- conservazione analogica del documento così integrato.

Dal prossimo anno, invece, il cessionario/committente potrà (lo si ribadisce: è una mera facoltà) evitare questa procedura ed emettere uno dei seguenti tipi di fattura elettronica:

- 1) **TD16**, utilizzabile per integrare le fatture in caso di reverse charge interno;
- 2) **TD17**, utilizzabile a fronte di acquisto di servizi dall'estero per l’integrazione (in caso di fornitore intracomunitario) oppure per mettere autofattura (in caso di fornitore extra- comunitario);
- 3) **TD18**, da utilizzarsi per l’integrazione di fatture relative ad acquisti di beni intracomunitari;
- 4) **TD19**, da utilizzarsi a fronte di acquisto di beni già presenti in Italia (art. 17, comma 2, del dpr 633/1972) per la conseguente integrazione (in caso di fornitore intracomunitario) e per l’emissione dell’autofattura (se il cedente è extra-comunitario).

Nel rinviare a quanto diffusamente esposto nella Guida dell’Agenzia delle Entrate qui preme ricordare solo quanto segue:

- tutte le volte il cessionario/committente utilizzerà uno dei sopra indicati codici, nel campo “dati fatture collegate” (2.1.6) dovrà essere riportato l’identificativo “IdSdi”, a sua volta attribuito alla fattura a monte da parte del Sdi nel caso in cui la stessa sia stata trasmessa via Sdi;
- dovrà essere indicato come cedente/prestatore il fornitore, come cessionario/committente i dati di chi procede all’integrazione/autofattura, come imponibile quello presente nella fattura ricevuta, l’imposta calcolata dal cessionario/committente;
- se si utilizza la tipologia TD17 nel campo “data” dovrà essere indicato:
 - i. la data di ricezione (o altra, purché si rimanga entro il mese di ricevimento) in caso di integrazione per acquisti di servizi intracomunitari;
 - ii. la data di effettuazione dell’operazione qualora si tratti di autofattura per acquisto di servizi extra-comunitari.

Ben potrebbe accadere, in relazione alle casistiche sopra illustrate, che successivamente all’emissione della fattura (e già oggetto di integrazione/autofattura) il fornitore emetta poi una **nota di accredito**. In tale circostanza, il cessionario/committente che la riceve potrebbe utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa al Sdi a fronte della fattura iniziale, indicando con segno negativo gli importi tipici della nota di accredito.

L’Agenzia, inoltre, ha ritenuto di prevedere un codice specifico (**TD21**) per le **autofatture** che l’esportatore abituale emette in caso di **splafonamento**, ossia di acquisti con dichiarazione di intento per un importo eccedente rispetto a quello spettante in base al plafond.

OPERAZIONI “ATTIVE”

Sotto il versante delle operazioni attive vanno segnalati due aspetti.

Il primo consiste nella previsione di due codici (**TD26 e TD27**) destinati, rispettivamente, a dal conto delle cessioni di **beni ammortizzabili e passaggi interni** (TD26), nonché alle fatture per **autoconsumo** o per **cessioni gratuite senza** esercizio della **rivalsa** (TD27).

Il secondo riguarda una distinzione tra le **fatture differite** a seconda che:

- (a) si tratti di operazioni intervenute nel corso del mese e documentate da ddt;
- (b) si tratti di triangolazioni nazionali.

Nel primo caso (**cessioni accompagnate da ddt**) di dovrà utilizzare il codice **TD24** e a tal proposito l'Agenzia detta due aspetti degni di nota.

Il primo riguarda l'eventuale successiva nota di accredito, che dovrà essere caratterizzata dal riferimento **TD04** (e non, invece, dal codice TD24 con importi negativi).

Il secondo investe invece la data di emissione di tali tipologie di fatture. Orbene, nel proprio documento qui in rassegna l'Agenzia pare non prevedere più la possibilità di emettere la fattura differita con una data compresa tra quella dell'ultima operazione intercorsa con quel cliente e il giorno 15 del mese successivo, purché il documento sia inviato contestualmente al Sdi, soluzione ammessa dall'Agenzia con l'interpello n. 389/2019.

In questo modo, quindi, rimarrebbe solo la possibilità di indicare la data di effettuazione di una delle operazioni intercorse nel corso del mese di riferimento.

Sul punto è opportuno che venga quanto prima fornito un chiarimento, in assenza del quale dal prossimo 01.01.2021 potrebbero riproporsi i "vecchi" problemi sorti all'avvio della fatturazione elettronica e prima che intervenisse, con evidente scopo semplificatore, la richiamata risposta in sede di interpello.

Allegato:

- Agenzia delle Entrate – “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (pubblicata in data 23.11.2020).

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

